

**LA CONSERVAZIONE DEGLI ATTI
DOPO LA CONCLUSIONE DELLA CAUSA
DI NULLITÀ MATRIMONIALE**
**Commento al Decreto Generale del Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica***

Il capitolo V del titolo III *De disciplina in tribunalibus servanda* è dedicato esplicitamente al *De personis in aulam admittendis et de modo conficiendi et conservandi acta*. In realtà nel menzionato capitolo solo il can. 1475 §1 tratta della conservazione degli atti giudiziali: tanto basta, però, per confermare almeno genericamente la competenza processuale (*et quidem universale*) della Segnatura Apostolica sulla materia attinente alla conservazione degli atti dopo la conclusione delle cause giudiziali.

In questo alveo si inserisce il decreto generale prot. n. 42027/08 VT emanato il 13 agosto 2011 dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e promulgato il 2 settembre 2011 attraverso la pubblicazione in *Acta Apostolicae Sedis*¹.

Il commento al decreto generale si svolgerà in tre parti principali. Nell'introduzione (1.) si evidenzierà la necessità di un intervento in materia, enumerando i precedenti affrontati dalla Segnatura Apostolica, il silenzio in merito

* Testo, debitamente aggiornato, della Relazione tenuta a Brescia il 9 giugno 2011 al XLVI^{um} *Colloquium Iuris Canonici* della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.

¹ AAS 103 (2011) 626-628; data del fascicolo 2 settembre 2011. Versioni in inglese del testo del decreto: *Canon Law Society of Great Britain & Ireland Newsletter* [=CLSN] n. 171 (2012) 92-94 e *Studia canonica* 46 (2012) 473-475. Per alcuni primi commenti cf. W.L. DANIEL, «The Preservation of Judicial Acts from Causes of the Nullity of Marriage», *Studia canonica* 46 (2012) 471-487; A. PERLASCA, «Commento», *Ius Ecclesiae* 24 (2012) 484-491; G. READ, «Comment», *CLSN* n. 171 (2012) 94-95; J. SEDANO, «Crónica de Derecho Canónico del año 2011», *Ius canonicum* 52 (2012) 271-272.

della istruzione *Dignitas connubii* [= DC] e gli apporti che l'*analogia legis* può offrire in merito. Quindi si descriverà il contenuto essenziale del dispositivo del decreto generale della Segnatura (2.). Infine si offriranno alcuni spunti di spiegazione dell'intervento della Segnatura con la risposta ad alcune obiezioni e domande (3.).

1. I precedenti presso la Segnatura Apostolica

È opportuna anzitutto una ricognizione delle richieste presentate alla Segnatura Apostolica e delle risposte particolari sinora date dallo stesso Supremo Tribunale. Basta questa breve rassegna per rilevare che il problema è sentito in modo piuttosto vasto², se è pervenuto più volte fino alla più alta istanza.

1.1 *Detroiten.* (prot. n. 9735/77 VT)

L'arcivescovo di Detroit si rivolge alla Segnatura Apostolica una prima volta il 7 dicembre 1977 e una seconda

² Il viceofficial di un'arcidiocesi, il 4 agosto 1980, chiede un parere alla Conferenza Episcopale Statunitense, che risponde con una lettera del Segretario Generale. La risposta riconosce che non vi è una direttiva universale e che la mancata *res iudicata* nelle cause di nullità matrimoniale «suggests that a complete set of Acts should be retained until it can be presumed that the parties are deceased» e solo dopo «the material in the Acts could be greatly reduced» (*Roman Replies* 1981, 2-3). I redattori riconoscono però che anche con la risposta data «the larger problem remains unsolved» e invita gli archivisti a proporre «useful suggestion about this ever-growing problem» (*ibid.*, 3).

Nel novembre 1999 il Presidente dei Vescovi statunitensi riferiva che «the Rota is concerned that tribunals are not retaining records, viz., the acts and especially the sentences, of cases for an appropriate length of time» (*Roman Replies* 2000, 35, n. 5). Con l'occasione la Rota riferiva come obbligatoria la normativa identica a quella che proponeva la Segnatura Apostolica: «It is requested that tribunals conform to the following practice: (1) original copies can be destroyed only after ten years from the conclusion of the case; (2) the original Sentence and Decrees of Confirmation must always be preserved; and (3) microfilms are to be produced with the use of every technical care so that the acts can be reproduced whenever necessary» (*ibid.*).

volta il 14 febbraio 1984 con la richiesta di poter distruggere gli atti giudiziali originali di cause di nullità matrimoniali dopo averli riprodotti su microfilms.

Una prima risposta, del 10 novembre 1978, è negativa.

Una seconda, con lettera del 20 dicembre 1984, è parzialmente affermativa: si possono distruggere gli atti originali delle cause già concluse e che siano stati riprodotti su microfilms, a tre condizioni:

1. *Acta originalia destrui possunt tantummodo post decem annos a conclusione processus;*
2. *Sententia originalis semper conservari debet;*
3. *Taeniolae photographicae conficiendae sunt omnibus adhibitis cautionibus technicis ita ut acta causarum reproduci possint quotiescumque opus sit*³.

Per quest'ultima presa di posizione particolare ci fu un'ampia previa consultazione da parte della Segnatura Apostolica: vennero interpellati l'Archivio Segreto Vaticano e la Segreteria di Stato, che, tra l'altro, provocò un intervento anche del Sommo Pontefice.

1.2 *Siopolitan. (prot. n. 17958/86 VT)*

Il vescovo di Sioux City, il 23 gennaio 1986, chiede di poter usufruire della facoltà concessa all'arcivescovo di Detroit il 20 dicembre 1984. La Segnatura Apostolica consulta al riguardo la Segreteria di Stato, da cui riceve la comunicazione che il Sommo Pontefice ha concesso alla Segnatura Apostolica di esaminare in futuro richieste analoghe per concedere, se del caso, autorizzazioni nei limiti stabiliti per l'arcidiocesi di Detroit.

In questa linea, con decreto del 10 marzo 1986 la Segnatura Apostolica diede risposta affermativa alla richiesta di Sioux City con le stesse clausole stabilite per l'arcidiocesi di Detroit.

³ Lettera pubblicata in traduzione inglese in *Roman Replies* 1985, 17 e in *The Canon Law Digest* XI, 350.

1.3 *Vellingtonen.* (prot. n. 21102/89 VT)

Il vicario giudiziale aggiunto di Wellington, nel luglio 1989, chiede alla Segnatura Apostolica istruzioni circa la conservazione degli atti delle cause di nullità matrimoniali terminate.

Il decreto della Segnatura Apostolica del 29 luglio 1989 menziona la facoltà ricevuta dal Sommo Pontefice e stabilisce quanto segue:

Acta originalia causarum matrimonialium, quae iam finitae sunt, apud Forum Vellingtonense destrui possunt post decem annos a conclusione processus, his tamen sub condicionibus:

1. Textus originalis sententiarum et decretorum confirmationis semper conservari debet;

2. Omnia alia acta iudicialia conservanda sunt in taeniola photographica (v.d. «microfilm»), quae conficienda est, omnibus adhibitis cautionibus technicis, ita ut integra acta reproduci possint quotiescumque opus sit⁴.

1.4 *Ruremunden.* (prot. n. 28960/98 VT)

Il vicario giudiziale di Roermond il 10 marzo 1998 chiede alla Segnatura Apostolica per quanto tempo debbano essere conservati gli atti giudiziali in archivio, ossia se dopo cinque, otto o dieci anni si possano distruggere gli atti giudiziali, conservando solo la parte dispositiva di ogni causa: lo scopo perseguito e esplicitamente dichiarato era quello di evitare ricorsi ai giudici civili.

La risposta della Segnatura Apostolica, elaborata nel Congresso del 16 giugno 1998 dopo aver sentito anche un perito e comunicata con lettera del 19 giugno 1998, enuncia i seguenti principi-guida per le decisioni del Tribunale di Roermond:

⁴ Lettera pubblicata nel testo originale latino in *CLSN* n. 83 (1990) 12-13; in traduzione inglese *ibid.*, 14-15 e in *Roman Replies 1990*, 22. Per un primo commento cf. G. READ, «Commentary», *CLSN* n. 83 (1990) 16-17.

1. *Actiones de statu personarum numquam extinguuntur (can. 1492) et causae de statu personarum numquam transeunt in rem iudicatam (can. 1643).*
2. *Acta causae, seu acta iudicialia quae meritum quaestionis respiciunt (can. 1472, § 1), vim habere possunt etiam in alia instantia dummodo causa inter easdem personas et super eadem re intercedat (can. 1522).*
3. *Ex his deducendum videretur acta causarum matrimonialium conservanda esse usque ad mortem utriusque vel saltem alterutrius coniugis; attamen non habetur praescriptum legis universalis hac super re.*

Data occasione si ricordano le concessioni precedenti della Segnatura Apostolica in materia di microfilmatura degli atti giudiziali e si evolve un'articolata argomentazione circa la trasmissione (vietata) degli atti giudiziali all'autorità civile.

1.5 *Brasiliapolitan. (prot. n. 37678/05 VT)*

Il vicario giudiziale del Tribunale Interdiocesano di Brasilia il 22 agosto 2005 propone il quesito circa la conservazione degli atti.

La Segnatura Apostolica risponde con il decreto del 6 ottobre 2005, allo stesso modo con il quale aveva risposto nella causa *Vellingtonen.*:

Acta originalia causarum matrimonialium, quae iam finitae sunt, apud Forum Interdioecesanum Brasiliapolitanum destrui posse post decem annos a conclusione processus, his tamen sub condicionibus:

1. *Textus originalis sententiarum et decretorum confirmationis semper conservari debet.*
2. *Omnia alia acta iudicialia conservanda sunt in taeniola photographica (v.d. «microfilm» vel «microfiche»), vel alio medio omnino securo, omnibus adhibitis cautionibus technicis, ita ut integra acta originalia fideliter reproduci possint quotiescumque opus sit.*

1.6 *Recenti richieste*

Il vicario giudiziale del Tribunale diocesano di L. negli Stati Uniti il 25 novembre 2008 (cf. prot. n. 42027/08 VT) chiede alla Segnatura Apostolica altre possibilità, oltre a quella conosciuta della microfilmatura (onerosa per il tempo e il denaro richiesti), per risolvere il problema dell'enorme mole di materiale conservato negli archivi, avvertendo che anche altri Tribunali hanno un simile problema.

Il vicario giudiziale di un Tribunale ecclesiastico regionale in Italia il 25 giugno 2010 (cf. prot. n. 44216/10 VT) ha chiesto alla Segnatura Apostolica «se non sia possibile ipotizzare — in analogia con quanto previsto per le cause penali nel can. 489 §2 — la distruzione degli atti di causa, salvi i provvedimenti definitivi di ogni grado di giudizio, una volta trascorso un certo tempo dall'ultimo provvedimento assunto in merito alla causa». La ragione risiede nella saturazione dell'archivio di curia ove è stato dichiarato esaurito lo spazio a disposizione del Tribunale ecclesiastico.

2. *L'istruzione Dignitas connubii*

Tra le *animadversiones* che gli Organi consultati presentarono sul «Primum Schema (1999)» più volte ricorre la annotazione che «nello schema manca una normativa concernente la conservazione/distruzione degli atti delle cause NM».

Per quanto è dato sapere le prospettive degli Organi consultati erano due. La prima atteneva alle nuove tecniche di produzione informatica dei documenti e si richiedeva che la istruzione stabilisse se era sufficiente la conservazione digitale dei documenti o se era necessario che fosse affiancata dalla documentazione cartacea⁵.

⁵ «One correspondent suggested that attention be given to the matter of electronic storage, namely as to whether such ways of preserving documents would be acceptable or need to be backed up by documents». *Vota et animadversiones*, ad art. 61 §2, n. 2247.

L'altra era più attenta alla problematica della riservatezza ed in particolare ad una normativa dell'istruzione che favorisse o comunque permettesse una regolazione della materia che, con la distruzione degli atti, impedisse i ricorsi all'autorità civile.

La reazione della Commissione Interdicasteriale fu duplice. Da un lato sembrò rinviare la materia alla revisione delle norme elettivamente deputate all'argomento, ossia all'art. 61 §2 *DC* e all'art. 91 §1 *DC*, ma in realtà l'argomento non fu più ripreso⁶.

Dall'altro sembrò motivare la mancata ripresa della materia nello schema sulla considerazione di tre elementi: l'istituto della *nova causae propositio* (cf. can. 1644) richiederebbe la conservazione degli atti finché i coniugi sono in vita; la Segnatura Apostolica ha concesso talvolta indulti con le condizioni di cui si è già visto sopra; la richiesta di atti giudiziali da parte di autorità civili appare opportunamente da affrontare non con una normativa universale, ma piuttosto con rimedi di carattere locale⁷.

In conclusione l'istruzione *Dignitas connubii* ha ritenuto opportuno omettere del tutto l'argomento.

3. La normativa assunta per analogia

La materia della conservazione degli atti giudiziali dopo la conclusione delle cause di nullità matrimoniali potrebbe conoscere una regolamentazione in via analogica (cf. can. 19), con riferimento cioè a leggi *latae in similibus* presenti nel Codice. Si tratta soprattutto⁸ dei canoni 489 §2 e 1475 §1.

⁶ Cf. *Vota et animadversiones*, nn. 1880; 2249; 2840; 2947.

⁷ Cf. *Vota et animadversiones*, n. 3115.

⁸ Prescindiamo da prescritti più particolari come l'art. 203 dell'istruzione *Provida Mater* [=PM]: «Vota iudicum actis causae adiungi non debent, neque ad tribunal appellationis sunt transmittenda, sed in speciali archivio secreto servanda, saltem per decennium. Quo elapso fas erit ea comburere».

3.1 *Can. 489 §2*

Il riferimento immediato e più comune è al prescritto del can. 489 §2. Nel contesto della curia diocesana, ed in particolare della cancelleria della curia ed ancora più specificamente dell'archivio segreto della curia, si prescrive:

*Singulis annis destruantur documenta causarum criminalium in materia morum, quarum rei vita cesserunt aut quae a decennio sententia condemnatoria absolutae sunt, retento facti brevis summario cum textu sententiae definitivae*⁹.

⁹ Cf., in particolare, P. TOCANEL, «Annotationes ad Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici authentice Interpretando responsum diei 5 augusti 1941. 3. De archivio secreto», *Apollinaris* 15 (1942) 286-289.

Non è interesse di questo articolo approfondire la *ratio legis* del prescritto del can. 489 §2 sia perché, come è noto, *ratio legis non cadit sub lege* sia perché qui interessa la normativa in quanto potrebbe avere applicazione analogica nell'ambito delle cause di nullità matrimoniale.

Per l'approfondimento di aspetti almeno connessi alla *ratio legis* cf., per esempio, P. TOCANEL, «Annotationes», 286, 287, 288; CH.A. KEKUMANO, *The Secret Archives of the Diocesan Curia A Historical Synopsis and Commentary*, Washington 1954, 61; W.F. LOUIS, *Diocesan Archives: A Historical Synopsis and Commentary*, Washington 1941, 72; K.E. MCKENNA, «Confidential Clergy Matters and the Secret Archives», *Studia canonica* 26 (1992) 191-207; J.H. PROVOST, «Removal of Materials from Secret Archives», in *Roman Replies* 1994, 96-101; M. VASSALLO, «Confidentiality of Secret Archives and Civil Proceedings», in *Roman Replies* 2001, 81-82; M. MARTINELLI, «Giurisdizione dello Stato e sovranità della Chiesa Cattolica. L'inviolabilità dei documenti conservati nell'archivio segreto della Curia diocesana», in *Sovranità della Chiesa e giurisdizione dello Stato*, Torino 2008, 415-441. Cf. pure P.T. SHEA, «Records Management and Canon 489. Part One: Civil Law Concerns», in *Proceedings of Canon Law Society of America* 67, Washington 2009, 168-175; C. TAYLOR, «Records Management and Canon 489. Part Two: Canon 489, A Contemporary Review», *ibid.*, 175-180; J.J. TREANOR, «Records Management and Canon 489. Part Three: Canon 489 From an Archivist/Records Manager's Perspective», *ibid.*, 180-184; M. VIERA, «Records Management and Canon 489. Part Four: The Tribunal Archive», *ibid.*, 185-189.

Il prescritto era già presente nel Codice del 1917, al can. 379 §1, ed è stato conservato¹⁰. Il contesto era identico, anche se la medesima materia era divisa diversamente: quel Codice vi dedicava il can. 379 con quattro paragrafi, il Codice vigente due canoni (cann. 489-490) per complessivi cinque paragrafi. Il prescritto che ci interessa è ora collocato indipendente in suo apposito paragrafo.

Anche la prescrizione è identica: solo nel Codice vigente si omette l'avverbio *quamprimum*, che richiedeva la distruzione dei documenti non appena erano scoccati i dieci anni¹¹, e si sostituisce *comburantur* con *destruantur*, lasciando così all'autorità competente la scelta della modalità più sicura con la quale procedere all'eliminazione definitiva dei documenti.

3.1.1 Documenta causarum criminalium in materia morum

Certamente appartengono a questa categoria di documenti tutti quelli che attengono alla investigazione previa e non sono trasmessi al Promotore di giustizia per il prosieguo del processo penale giudiziale (cf. can. 1721 §1) o non sono da utilizzare nel processo amministrativo penale, sempre che riguardino i costumi. Lo prescrive il can. 1719:

Investigationis acta et Ordinarii decreta, quibus investigatio initur vel clauditur, eaque omnia quae investigationem praecedunt, si necessaria non sint ad poenalem processum, in secreto curiae archivo custodiantur.

In secondo luogo si tratta dei documenti costituiti dagli *acta causae* e dagli *acta processus*, insomma tutti gli atti

¹⁰ «Rev.mus tertius Consultor censet vigentem normam antiquam esse et prudentiae respondere». *Communicationes* 24 (1992) 94.

¹¹ Cf. CH.A. KEKUMANO, *The Secret Archives* (cf. nt. 9), 61.

giudiziali di cause criminali, sempre che riguardino i costumi¹². Si intende che anche gli atti del processo amministrativo penale rientrano tra i «*documenta causarum criminalium*»¹³.

In terzo luogo non paiono doversi escludere gli atti concernenti i rimedi penali e le penitenze.

Deve trattarsi di cause criminali che attengono ai costumi (*mores*): con questo termine s'intende senz'altro comprendere la materia attinente al sesto comandamento¹⁴.

3.1.2 «Quarum rei vita cesserunt»

La prima fattispecie prescrive che, alla (notizia della) morte del reo o di tutti i rei, i documenti siano tutti distrutti senza che di essi rimanga traccia alcuna.

Infatti l'interpretazione autentica del 5 agosto 1941 ha definitivamente chiarito che il mantenimento di un breve sommario dei fatti e del testo della sentenza definitiva non riguarda la fattispecie della morte del reo¹⁵. Il can. 489 §2 conferma ulteriormente, qualora ve ne fosse bisogno (cf.

¹² Cf. G. BIER, in K. LÜDICKE, ed., *Münsterischer Kommentar*, Essen 1999-, 489/3.

¹³ «Son los documentos de los que se trata en los cc. 1717-1731». F. COCCOPALMERIO, «Can. 489», in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, II, Pamplona 1997², 1109.

¹⁴ Cf., per esempio, P. TOCANEL, «Annotationes» (cf. nt. 9), 287 (con riferimenti al CIC17).

¹⁵ «D. Utrum verba canonis 379 § 1: *retento facti brevi summario cum textu sententiae definitivae*, referenda sint tantum ad causas, quae a decennio sententia condemnatoria absolutae sunt, an etiam ad causas, quarum rei vita cesserint.

R. Affirmative ad primam partem, negative ad secundam». *AAS* 33 (1941) 378.

Per il commento alla risposta cf. PH. AGUIRRE, «Annotationes», *Periodica* 31 (1942) 192-193; [nota anonima], *Nouvelle revue théologique* 67 (1940-1945) 959; P. TOCANEL, «Annotationes» (cf. nt. 9); E.F. REGATILLO, *Interpretatio et iurisprudentia Codicis Iuris Canonici*, Santander 1953³, ad canonem.

can. 6 §2), la interpretazione attraverso la sostituzione di *vel* (can. 379 §1 CIC17) con la congiunzione *aut*, con la quale le due fattispecie sono definitivamente separate¹⁶. Con la morte del reo, pertanto, deve essere distrutto ogni documento relativo a causa criminale in materia di costumi e nulla deve essere superstite nell'archivio segreto.

3.1.3 Quae a decennio sententia condemnatoria absolutae sunt, retento facti brevi summario cum textu sententiae definitivae

I documenti delle cause criminali in materia di costumi che si siano concluse con sentenza di condanna, dopo un decennio devono essere distrutti. Per quanto attiene ai documenti di cause criminali in materia di costumi in cui si sia verificata una assoluzione o l'istanza sia terminata per rinuncia, perenzione o prescrizione o un altro modo previsto dal diritto (cf. can. 1517), gli Autori ritengono di poter desumere l'obbligo di conservazione nell'archivio segreto e la distruzione degli atti dopo la (notizia della) morte dell'interessato¹⁷.

¹⁶ Non rileva la inserzione e la successiva cancellazione immotivata della clausola «retento *hoc ultimo in casu* facti brevi summario» durante i lavori di revisione del Codice (cf. *Communicationes* 24 [1992] 52 e 94), che potrebbe far ritenere (cf. erroneamente G. BIER [cf. nt. 12], 489/1) che la Commissione abbia voluto estendere a tutt'e due le fattispecie (morte del reo e decennio dalla sentenza di condanna) la conservazione del sommario e del testo della sentenza. Prevale ovviamente il prescritto del can. 6 §2.

¹⁷ «Da nach 1719 zumindest die Unterlagen der Vorermittlung im Geheimarchiv lagern und diese Unterlagen zumindest im weiteren Sinne zu den Unterlagen der Strafsache gehören, spricht die Vermutung für die zweite Alternative [i.e. diese Unterlagen sollen nicht vernichtet werden]. Unterlagen über Sittlichkeitsverfahren, in denen keine Strafe verhängt wurde, sind mithin länger als zehn Jahre aufzubewahren, auf jeden Fall aber nach dem Tod des Angeklagten zu vernichten». G. BIER (cf. nt. 12), 489/4.

Quest'opera di ripulitura dell'archivio segreto deve avvenire ogni anno: deve, pertanto, perfezionarsi entro l'undicesimo anno dalla conclusione delle cause.

A questa distruzione dell'undicesimo anno, vivente il reo, sopravvivono nell'archivio due testi.

Il primo è il «breve sommario del fatto» («*facti brevi summario*»). Non si tratta del *summarius* della causa criminale, che, secondo la prassi della Segnatura Apostolica¹⁸, della Rota Romana¹⁹ e di altri Tribunali, raccoglie dopo la conclusione in causa gli atti rilevanti per la causa al fine della decisione: lo impedisce la duplice qualificazione del sommario data dal can. 489 §2: «breve» e «del fatto». Né corrisponde alla «*facti species*» che è posta nella parte introduttiva della sentenza (cf. can. 1612 §2). Si tratta di un breve sommario del fatto, redatto *ex novo* all'inizio del secondo decennio²⁰.

L'altro documento superstite è il «testo della sentenza definitiva» («*textus sententiae definitivae*»). Alcuni commentatori hanno voluto identificare il *testo della sentenza definitiva* con la *parte dispositiva della sentenza*, limitando perciò il prescritto del canone alla conservazione dopo dieci anni del mero dispositivo della sentenza²¹. Si deve riconoscere che il Codice vigente conosce alcuni casi

¹⁸ Cf. artt. 44, 87-88 *Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae*, 21 giugno 2008.

¹⁹ Cf. art. 81 §2 *Normae Romanae Rotae Tribunalis*, 18 aprile 1994.

²⁰ P. Tocanel propone che «Ordinarius vel Cancellarius — servata tamen obligatione iurata secreti — elapso decennio a sententia condemnatoria, conficere debet novum facti summarius, ita ut certo constet de persona rei, de natura delicti, de poenae duratione et de data qua sententia prolata et summarius confectum fuerit. Claudatur documentum cum subscriptione Ordinarii et appositione sigilli». P. TOCANEL, «Annotationes» (cf. nt. 9), 288-289.

²¹ Cf. P. TOCANEL, «Annotationes» (cf. nt. 9), 288. Egli ne dà pure la ragione: «Non requiruntur rationes in iure et in facto, quia post decennium a sententiae prolatione, nullo modo reus contra decisionem

in cui con il termine *sententia* si indica la decisione giudiziale, prescindendo dalla sua stesura (e dalla sua pubblicazione)²². In nessuno però di questi casi ricorre la denominazione che appare più impegnativa di «*textus sententiae definitivae*». Si deve, pertanto, ritenere che il can. 489 §2 prescriva la conservazione per un decennio del testo della sentenza definitiva scritto e pubblicato, con la fattispecie, le motivazioni *in iure et in facto* e la parte dispositiva²³.

Anche questi due documenti superstiti al decennio, dovranno essere poi distrutti alla (notizia della) morte del reo, secondo la prescrizione sopra descritta.

Se questi due documenti debbano o possano essere distrutti anche prima della (notizia della) morte del reo, era discusso tra gli Autori, alcuni dei quali ammettevano una certa discrezionalità da parte del Vescovo diocesano²⁴.

iudicialiter agere potest. Ex altera parte Ordinarius non indiget rationibus et probationibus ut reum ab actibus legitimis ecclesiasticis, vel a recipiendis ordinibus dignitatibus beneficiis officiis, vel ab exercendo sacro ministerio repellere possit». *Ibid.*, 289.

²² Cf. can. 1426 §1: «Tribunal collegiale [...] per maiorem suffragiorum partem sententias ferre [debet]»; can. 1433: «[...] nisi ipsi [...] saltem ante sententiam, actis inspectis, munere suo fungi potuerint»; can. 1609 §5: «Quod si iudices in prima discussione ad sententiam devenire aut nolint aut nequeant [...]»; can. 1619: «[...] nullitates actuum [...] quae [...] non sint ante sententiam iudici denuntiatae [...]».

²³ Cf. G. BIER (cf. nt. 12), 489/4.

²⁴ «Quodsi poena sit ad tempus, v.g. exclusio ab actibus legitimis ecclesiasticis donec reus signa verae resipiscentiae dederit, vel suspensio a divinis donec clericus ab illicito contubernio recesserit, tunc, posita conditione resolutive, tempus documenta comburendi relinquitur iudicio Ordinarii, qui omnia rei et loci adiuncta perpendere debet». P. TOCANEL, «Annotationes» (cf. nt. 9), 288; cf. pure CH.A. KEKUMANO, *The Secret Archives* (cf. nt. 9), 62: «In the event of an imminent danger to the Church or to the individual [...]».

3.1.4 L'applicabilità analogica alle cause di nullità matrimoniale

I principali elementi utili che dal prescritto del can. 489 §2 si possono desumere in vista di una applicazione analogica ad altri ambiti, seppur affini, sono i seguenti.

Anzitutto dal prescritto del can. 489 §2 appare chiaro che per l'ordinamento giuridico canonico si possono dare cause che possono giustificare la distruzione di atti giudiziari dopo la conclusione della causa, ossia la conservazione degli atti giudiziari non è principio assoluto, bensì una norma o prassi cui si può derogare per una causa, che dovrà ovviamente essere giusta e ragionevole, tenuto conto delle circostanze e proporzionata alla gravità della norma o della prassi (cf. can. 90 §1). Se nel caso specifico del can. 489 §2 si prevedono circostanze che permettono la distruzione di atti giudiziali, in situazioni analoghe non sarà *a priori* escludibile un'analogia prassi distruttiva.

Il secondo apporto del prescritto del can. 489 §2 consiste nel fatto che non solo la morte del reo, bensì anche un termine temporale determinato può consentire la distruzione degli atti giudiziali; in particolare tale termine temporale non appare avere relazione con i termini delle impugnazioni delle pronunce penali. Se, infatti, il termine decennale corrisponde di fatto nel Codice vigente al termine per la proposizione della *querela nullitatis* (cf. can. 1621), nel Codice piano-benedettino non esisteva questa corrispondenza in quanto il termine per la *querela nullitatis* era in quel Codice trentennale (cf. can. 1893). A ciò si aggiunga la terminologia del can. 489 §2 (causae «*quae a decennio [...] absolutae sunt*») in rapporto a quella della proposizione di impugnazioni («*a die publicationis sententiae*»: can. 1621), nonché la trascurata normativa sulle impugnazioni straordinarie e sulle eccezioni perpetue: tutto depone per un chiaro sganciamento della normativa del can. 489 §2 dalla problematica dei termini di impugnazione.

3.2 Can. 1475 §1

Iudicio expleto, documenta quae in privatorum dominio sunt, restitui debent, retento tamen eorum exemplari (can. 1475 §1), *a notario signo authenticitatis munito* (art. 91 §1 DC).

Della normativa che il Codice piano-benedettino prevedeva in merito (cf. can. 1645)²⁵, nel Codice vigente è sopravvissuta solo quella citata del can. 1475 §1.

È stata espunta così la norma circa la destinazione degli atti giudiziali dopo la conclusione della causa: «*Documenta omnia, quae apud tribunal manent, in archivo Curiae deponantur sive publico sive secreto, prout eorum natura exigit*» (can. 1645 §2). La ragione della omissione appare legata alla volontà del Legislatore di lasciare più spazio alla normativa locale²⁶.

4. La dottrina

Pochi sono gli Autori che affrontano l'argomento della conservazione degli atti giudiziali. Tra questi il Wernz:

²⁵ La scelta del Codice del 1917 segue alcuni schemi che prevedevano il mantenimento della copia degli atti restituiti alle parti. Allo schema B si aggiunge la referenza alla *Maxima vigilantia* di Benedetto XIII del 14 giugno 1727. Allo schema C «O [= P. Ogetti] iuberet omnia acta secreta post quinquaginta annos comburi; Ma [= P. Martini] exciperet acta causarum contentiosarum, quae adhuc interesse possunt».

²⁶ Alla previsione di un canone identico al can. 1645 §2 del CIC17 (cf. *Communicationes* 10 [1978] 264; 38 [2006] 101) subentra un ripensamento della Commissione per la riforma del Codice: «N.B. Quae in cap. V huius tituli [*De personis in aulam admittendis et de modo conficiendi et conservandi acta*] habentur, aliqui Consultores Conferentiis episcopalibus relinquerent ut, in illis determinandis, ratio haberetur praxis localis necnon peculiaris indolis et spiritus processus prout in singulis regionibus exstant. Sed Coetus Consultorum opportuna censeret redactionem normarum pro tota Ecclesia; considerabit autem in proxima Sessione num conveniat ut, saltem in aliquibus, iura particularia salva maneant». *Communicationes* 38 (2006) 76.

Quomodo acta sint conservanda, hoc pendet ab instructione speciali de archivio iudiciali. At ut patet haec obligatio conservandi acta non durat in perpetuum; sed acta destrui possunt, si tantum elapsum sit tempus, ut causa controversa non amplius possit introduci in iudicium, ut v.gr. causa nullitatis matrimonii, si utraque pars mortua est²⁷.

5. L'intervento della Segnatura Apostolica

L'intervento della Segnatura Apostolica si articola in un decreto generale esecutivo, promulgato a norma dei cann. 31-33 su *Acta Apostolicae Sedis*, dopo l'iter previsto nell'art. 131 del *Regolamento Generale della Curia Romana*, ossia l'approvazione da parte dei Padri della Plenaria della Segnatura Apostolica, la sottoposizione del testo al controllo del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi e la presentazione al Sommo Pontefice.

Il decreto intende provvedere ai casi in cui la conservazione degli atti giudiziali delle cause di nullità matrimoniali ormai concluse costituisce un grave incomodo a motivo degli spazi e dei costi della loro corretta conservazione. La Segnatura Apostolica decreta che i Moderatori dei Tribunali, che si trovano di fronte a questo grave disagio, possono disporre la distruzione degli atti giudiziali, che può avvenire a due condizioni, ossia che:

- la distruzione concerna gli atti di cause concluse da almeno vent'anni;
- sia assicurata la conservazione in perpetuo dell'originale o della copia autentica delle pronunce definitive e di quelle aventi forza di definitiva.

²⁷ X. WERNZ, *Ius decretalium*, V/1, Prati 1914, 289, n. 352, nota 23. All'opinione del Wernz si rifà Roberti (cf. F. ROBERTI, *De processibus*, I, Romae 1926, 302, n. 190; Romae 1941², 530, n. 190; in *Civitate Vaticana* 1956⁴, 500, n. 210), anche se non pare attribuirle peculiare forza normativa: «Conservatio actorum iudicialium, etiam expleto processu, generaliter praecipitur. Eadem opera est cancellarii». F. ROBERTI, *De processibus*, I, in *Civitate Vaticana* 1956⁴, 500, n. 210, in cui cita anche l'art. 203 §1 PM.

Il decreto generale in parte conferma la posizione tradizionale della Segnatura, espressa nei decreti particolari emessi dopo la promulgazione del Codice: degli atti si deve conservare in perpetuo l'originale della sentenza. È al riguardo, comunque, precisato il concetto di sentenza, che comprende secondo il decreto generale le sentenze definitive, i decreti di ratifica della sentenza affermativa di nullità matrimoniale (cf. can. 1682 §2) nonché sentenze e decreti che hanno *vis sententiae definitivae* a norma del can. 1618 e pronunce interlocutorie. È anche precisato che le pronunce sono da conservarsi in originale o, nel caso di impossibilità, in copia *cartacea* autentica o autenticata.

Il decreto generale in parte innova la linea tradizionale degli interventi della Segnatura, permettendo al Moderatore del Tribunale, in caso di grave incomodo e sotto la condizione temporale di almeno vent'anni trascorsi dalla conclusione della causa, di disporre la distruzione degli atti.

6. Alcune spiegazioni dell'intervento della Segnatura Apostolica

6.1 *Ambito*

Il decreto limita l'ambito di applicazione alle cause di nullità matrimoniale, per le quali in molti Tribunali vi è stato dagli anni Settanta un incremento esponenziale e, contemporaneamente, un incremento del volume degli atti giudiziali, dovuto a più fattori: all'avvento delle fotocopie, alla rinuncia del giudice a moderare la produzione di documenti²⁸, alla prassi irrazionale di trascrivere tutte le registrazioni delle escussioni così come giacciono, senza alcun filtro, alla prassi, in alcuni Paesi di *Common Law*, di utilizzare gli *affidavit* per l'istruzione delle cause.

²⁸ «En el curso de un proceso se acumulan muchos documentos que en nada contribuyen a la solución del caso y cuya conservación no sirve para nada útil». T. DORAN, «Can. 1475», in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, IV, Pamplona 1997², 1013.

Il fenomeno non appare significativo negli anni precedenti agli anni Settanta, in cui le cause di nullità matrimoniale erano generalmente di numero esiguo e di volume ridotto: gli atti di queste cause non pongono seri problemi; il presente decreto affronta una vera emergenza presentatasi per gli anni successivi.

Il decreto non si applica alle *causae iurium*, che per il numero limitato non pongono seri problemi per la conservazione degli atti.

Le cause penali, poi, almeno in parte hanno una loro normativa codiciale universale propria (cf. can. 489 §2), in parte non pongono problema per la esiguità del loro numero.

Parimenti non entrano nel campo di applicazione i Tribunali Apostolici né i Tribunali delle Chiese Orientali.

Il fatto che ci siano ambiti di non applicazione del decreto generale, non significa, ovviamente, che gli atti giudiziali fuori dall'ambito di applicazione debbano essere conservati in perpetuo. In questi ambiti si dovrà seguire la normativa universale e qualora ammissibile, *positis ponendis*, l'applicazione analogica della normativa ora promulgata.

6.2 Competenza

La Segnatura Apostolica non ha competenza sugli archivi in genere. La sua competenza (che giustifica il presente decreto) è relativa a quanto deve essere conservato negli archivi *del Tribunale* in vista dell'amministrazione della giustizia²⁹: in presenza di un grave incomodo, per gli scopi giudiziari non è necessario conservare gli atti giudiziali dopo vent'anni dalla conclusione della causa di nullità.

²⁹ Vi è traccia dell'*archivio del Tribunale* esplicitamente nell'art. 61 DC: «§1. Ad cancellariae tribunalis moderatorem [...] spectat curare ut iuxta iudicis mandata acta tribunalis [...] in archivo custodiantur (cf. can. 482). §2. Ideo, nisi aliter provisum fuerit, ad ipsum pertinet [...] exemplar actorum ac documentorum originale in tribunalis archivo asservare».

Ciò significa che il Tribunale ecclesiastico è tenuto a versare in altri archivi (se e per quanto sia tenuto) solo quanto è tenuto a conservare per i propri fini istituzionali.

Rimane sempre la possibilità del Tribunale ecclesiastico di offrire agli archivi diocesani o ad archivi ecclesiastici competenti il materiale integrale delle cause di nullità. Anche per le cause per le quali è permessa o disposta dopo vent'anni la distruzione degli atti, non è vietata la consegna ad archivi diocesani o ecclesiastici competenti del materiale destinato alla distruzione, se i menzionati archivi sono disponibili ad accogliere spontaneamente il materiale.

Naturalmente, qualora l'archivio del Tribunale non sia più in possesso dello stesso Tribunale (perché, per esempio, già «versato» in un archivio diocesano), l'applicazione del presente decreto dovrà tener conto dell'eventuale competenza acquisita dall'archivio *ad quod*. Il problema, però, sarà molto ridotto perché ordinariamente il Moderatore del Tribunale è il Vescovo diocesano, responsabile anche dell'archivio *ad quod*, o il Vescovo della sede del Tribunale interdiosesano.

6.3 *Auspici*

Il decreto della Segnatura nella parte motiva manifesta alcuni auspici che hanno attinenza con la materia della distruzione degli atti.

6.3.1 Fino alla morte dei coniugi

Il decreto esprime nella parte motiva il principio fondamentale che riguarda la conservazione degli atti giudiziali, che dovrebbe per sé prolungarsi almeno fino alla morte di uno dei coniugi:

Pro comperto habito principio generali iuxta quod acta iudicialia, expleto nullitatis matrimonii iudicio, saltem usque ad mortem alterutrius coniugis conservanda sunt tutiore quo potest modo, etiam ad rem adhibitis mediis technicis recentioribus, decisionibus tamen definitivis sub originali servatis.

Nonostante la sua collocazione e la sua apparente ovvietà, si deve rilevare che esso stesso è un principio o un criterio convenzionale, che per sé non ha fondamento assoluto e certo nella normativa canonica processuale. Due sono gli indizi della relatività del criterio della morte di almeno uno dei coniugi quale *terminus post quem* della distruzione degli atti giudiziali.

Il primo attiene al prescritto del can. 1675 §1: il matrimonio può essere accusato di nullità anche dopo la morte di un coniuge, anzi dopo la morte di entrambi i coniugi, se «*quaestio de validitate sit praeiudicialis ad aliam solvendam controversiam sive in foro canonico sive in foro civili*». Stante questo prescritto gli atti giudiziali dovrebbero essere conservati anche dopo la morte di entrambi i coniugi.

Il secondo attiene all'interpretazione che alcuni Autori e parte della giurisprudenza canonica attribuiscono al can. 1643: «*Numquam transeunt in rem iudicatam causae de statu personarum*». «*Numquam*» sottointenderebbe che anche dopo la morte di un coniuge le cause di nullità matrimoniale permarrebbero *de statu personarum*, con l'applicazione del prescritto del can. 1644, ossia dell'istituto della *nova causae propositio*.

Nonostante la testé asserita relatività, il criterio della morte di uno dei coniugi come *terminus post quem* della possibilità di distruzione degli atti giudiziali di cause di nullità matrimoniale, permane nella sua *rationabilitas*, ancorché non nella sua *necessitas*. La sua ragionevolezza è data, infatti, dalla scarsa evenienza dell'*accusatio post mortem* della nullità del matrimonio, nonché dall'intervento dell'azione di *restitutio in integrum* (che ha caratteri non molto diversi del *novum causae examen*) qualora si neghi che *post mortem* la causa di nullità matrimoniale persista come causa *de statu personarum*.

La pur convenzionalità del criterio della morte di un coniuge quale *terminus ante quem* corre l'obbligo di conser-

vare gli atti giudiziali, si può ritenere che sostenga il termine ventennale dalla conclusione della causa *qua terminus post quem* il Moderatore può consentire alla distruzione degli atti giudiziali: si potrebbe ritenere quest'ultimo una presunzione che la normativa fa della morte di un coniuge coinvolto nella causa di nullità. Si tratterebbe di una presunzione necessaria perché i Tribunali non possono essere informati dei decessi delle parti nei processi matrimoniali.

La convenzionalità del primo criterio (morte) giustifica l'ulteriore convenzionalità del secondo (vent'anni), basate entrambi su valutazioni prudenziali compiute dalla normativa e completate dall'ulteriore valutazione discrezionale e prudente del Moderatore del Tribunale.

6.3.2 I mezzi che rendano inutile o più raro in futuro un intervento di distruzione

Il decreto proposto esprime inoltre sobriamente in un apposito capoverso l'auspicio che in futuro questa facoltà dei Moderatori sia sempre meno usata perché si utilizzino tecniche per ridurre il volume degli atti giudiziali delle future cause. E queste sono almeno accennate:

Animadverso ceterum quod iudicis competentis est nimiam actorum multitudinem refrenare sive ex sedula canonum applicatione (cf. praesertim can. 1527, § 1; art. 157, § 3 Instructionis Dignitas connubii) sive, quantum fieri potest, ex recentioribus mediis technicis, cum debitis cautelis applicandis.

a) La responsabilità del giudice

Tra i mezzi menzionati il più semplice (e disponibile a tutti a costo zero) è la responsabilità del giudice ecclesiastico di fare da filtro cosicché negli atti rifluiscano solo gli atti necessari alla causa, resistendo alle parti che chiedono e pretendono che siano immessi negli atti documenti inutili per la causa.

Uno stimolo alla responsabilità proviene in particolare dalla formulazione ampliata che l'art. 157 §3 DC dà del prescritto codiciale:

Iudex nimiam multitudinem testium aliarumque probationum refrenet, pariterque probationes ad moras iudicio nectendas adductas ne admittat (cf. can. 1553).

b) Gli strumenti tecnico-informatici

Il decreto menziona più volte gli «strumenti tecnici più recenti» («*media technica recentiora*»), quattro volte precisamente. La prima menzione è in riferimento alla risposte sinora date dalla Segnatura Apostolica che permettevano di conservare dopo dieci anni gli atti (al di fuori delle decisioni giudiziali) «*adhibitis mediis technicis recentioribus*»; la seconda è in riferimento al principio generale della conservazione degli atti «*etiam ad rem adhibitis mediis technicis recentioribus*» sino alla morte di almeno uno dei coniugi; la terza è relativa alla responsabilità del giudice di non moltiplicare gli atti giudiziali, che può avvenire sia nella opportuna moderazione dell'istruttoria sia «*quantum fieri potest, ex recentioribus mediis technicis*»; la quarta, nella parte dispositiva, si riferisce al fatto che l'incomodo della conservazione degli atti può persistere nonostante si realizzi «*etiam recentioribus mediis technicis*».

Tutto questo impone di soffermarsi, seppur brevemente, sulla utilizzazione dei più recenti strumenti tecnici nel processo canonico (di nullità matrimoniale). Non si tratta di esplorare interamente la materia, sulla quale la bibliografia incomincia ad accumularsi³⁰: si è, al riguardo, in uno stadio

³⁰ Cf., per esempio, J. CLEVE, «E-mail in der kirchlichen Verwaltung und Gerichtsbarkeit? Ein Discussionbeitrag», *De processibus matrimonialibus* 8/2 (2001) 243-259; A. GIRAUDO, «L'uso delle e-mail nel processo di nullità matrimoniale», *Quaderni di Diritto Ecclesiale*

troppo fluido, nel quale ci si muove attualmente con prudenza, tentando di applicare ai nuovi mezzi la normativa vigente e invocando, correttamente, una normativa regolamentare propria e adatta.

6.3.3 La produzione di atti giudiziali

Tra i canoni citati nella parte motiva del decreto si è inteso inserire il prescritto del can. 1472, evidentemente nel suo paragrafo 1: «*Acta iudicialia, tum quae meritum quae-stionis respiciunt, seu acta causae, tum quae ad formam procedendi pertinent, seu acta processus, scripto redacta esse debent*» (sottolineature in tondo nostre). Il prescritto *in recto* impone che tutti gli atti giudiziali siano posti per iscritto.

Se la scrittura nel 1917 e (anche) nel 1983, ossia al momento della promulgazione dei Codici, era sinonimo di scrittura *su supporto cartaceo*, lo stesso non può più dirsi oggi. E, d'altronde, il prescritto del can. 1472 non impone il supporto cartaceo né, sia detto tra parentesi, a rigore non impone la conservazione per iscritto, ma la redazione per iscritto degli atti giudiziali.

Sono comunque molte le prescrizioni processuali che inducono a supporre che il Legislatore di fatto avesse in mente che gli atti giudiziali scritti lo dovevano essere su supporto cartaceo (cf., per esempio, can. 1472 §2: «*Singula folia actorum numerentur et authenticitatis signo muniantur*»).

22 (2009) 90-97; ID., «L'uso di prove legate alle nuove tecnologie o ai nuovi mezzi di comunicazione», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 24 (2011) 437-448; A. GONZALEZ MARTIN, «Los nuevos medios audiovisuales como prueba legítima en el proceso canónico», *Ius canonicum* 22 (1982) 263-283; A. MIGLIAVACCA, «Osservazioni su alcune problematiche giuridiche nell'era di internet», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 14 (2001) 341-352; C.M. MORÁN BUSTOS, *Internet y la función de juzgar de la Iglesia*, Madrid 2001; M. MOSCONI, «Internet e la produzione e comunicazione di documenti canonici: un legame da approfondire», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 14 (2001) 353-380.

È però vero che disposizioni codiciali e norme applicative canoniche prevedono fattispecie nelle quali lo scritto su supporto cartaceo è in forma più o meno ampia sostituito.

Si consideri, per esempio, la normativa sull'uso del magnetofono (can. 1567 §2), estesa anche ad ogni altro strumento simile (art. 173 §2 *DC*), ossia, per esempio, a video-registrazione o a registrazione digitale, in relazione all'esame giudiziale di parti, testi e periti, che costituisce la *magna pars* degli atti giudiziali. Le condizioni perché ciò possa legittimamente³¹ avvenire sono le seguenti:

- si devono far riascoltare all'interrogato le registrazioni, perché egli possa aggiungere, sopprimere, correggere o variare (can. 1569 §1; art. 175 §1 *DC*);
- si riportino per iscritto le registrazioni³²;
- le trascrizioni siano sottoscritte dall'interrogato, «*si fieri potest*» (can. 1567 §2; art. 173 §2 *DC*);
- si sottoscriva da parte dell'interrogato, del giudice e del notaio, nonché del difensore del vincolo e, se presenti, del promotore di giustizia e degli avvocati, un atto da cui risulti l'uso del magnetofono o di un altro strumento simile (art. 175 §3 *DC*);
- il notaio munisca di un sigillo di autenticità il supporto con l'incisione (art. 175 §3 *DC*), attraverso, per esempio, la conservazione in una busta sigillata;
- si provveda a che si conservi in modo sicuro e integro l'incisione (art. 175 §3 *DC*).

Il mancato richiamo del prescritto del can. 1473 (cf. art. 89 *DC*) nell'art. 173 §2 *DC*, mentre l'art. 89 *DC* è dichiarato

³¹ Cf. *coram* Burke, *Stocktonien.*, in *Decreta Selecta* [= *DS*] VIII, 173, n. 13: «Si haec requisita [cioè le *subscriptiones*] non servantur, depositiones ad normam can. 124 §1, invalidae esse possunt».

³² Il Codice ha preferito derogare alla sottoscrizione della trascrizione da parte dell'interrogato (cf. «*si fieri potest*»: can. 1567 §2) piuttosto che lasciare eventuale («ubi necesse vel utile videtur») la trascrizione: cf. *Communicationes* 15 [ma 16] (1984) 66.

fermo nell'art. 175 §2 DC (cf. can. 1569 §2), fa ritenere con certezza che la redazione per iscritto delle incisioni non è richiesta immediatamente dopo l'esame giudiziale: in tal modo la sottoscrizione dell'interrogato è prevista solo «*si fieri potest*»; non si avrà sottoscrizione se essa è impossibile perché la redazione per iscritto avverrà successivamente, ma potrebbe anche essere impossibile (ciò non è escluso dall'art. 173 §2 DC) per il fatto che la scrittura non è (e/o non sarà) su supporto cartaceo, bensì informatico e sarà posta su supporto cartaceo se e quando richiesto dal processo.

L'apertura ai nuovi mezzi tecnico-informatici costituita dai prescritti testé considerati nella specifica fattispecie dell'esame giudiziale, con la previsione della procedura di (possibile) superamento del supporto cartaceo e delle (necessarie) sottoscrizioni, non solo attiene alla parte più voluminosa degli atti, ma possiede in sé una forza espansiva e analogica notevole, che può riguardare, attraverso disposizioni e prescrizioni regolamentari, anche tutti gli altri atti giudiziali, escluse le pronunce giudiziali definitive o aventi forza di definitiva.

6.3.4 La conservazione

La conservazione degli atti in formato tecnico avanzato ha due aspetti principali: il recupero del pregresso prodotto in forma cartacea e la conservazione degli atti prodotti già in formato avanzato.

Il primo aspetto, ossia il recupero del pregresso, soggiace ad alcuni inconvenienti che finora non hanno permesso di considerarlo una valida alternativa alla conservazione del cartaceo: l'operazione, infatti, si presenta pressoché universalmente sproporzionata rispetto al dispendio in termini di costi e di tempo. I vantaggi nel recupero informatico del materiale cartaceo degli atti giudiziali delle cause di nullità sono assolutamente imparagonabili rispetto ai costi dell'operazione e all'impiego di tempo necessario.

Il secondo aspetto, ossia la conservazione del materiale già informatizzato, non soggiace a minori inconvenienti se si considera adeguatamente che cosa si intenda per conservazione. Il concetto, infatti, di conservazione, almeno per gli atti giudiziali, comprende quello di utilizzabilità, che era significato nelle risposte della Segnatura Apostolica ai primi quesiti sull'argomento con l'espressione seguente: *«ita ut integra reproduci possint quotiescumque opus sit»*. La conservazione è funzionale alla riproduzione. In altre parole la conservazione, di cui qui si tratta, deve essere svestita di ogni staticità e passività, quasi si trattasse di una messa a giacere di una massa di carta o di dati. L'una e gli altri, messi semplicemente a giacere, divengono per sé inutilizzabili e la conservazione fallisce il suo scopo.

La massa di carta di un archivio in breve diverrà inutilizzabile se non vi saranno costantemente impiegati mezzi economici, tempo ed energie per controllare lo stato di conservazione della carta ed intervenire al suo deteriorarsi.

La massa di dati (informatici) allo stesso modo diverrà in breve inutilizzabile se non vi saranno investimenti per rinnovare i supporti in relazione a nuove macchine di lettura e di riproduzione. La rapida successione nelle tecniche informatiche rischia, infatti, di relegare la massa di dati in un coacervo inutilizzabile se non si aggiornano i supporti e gli strumenti.

Da tutto questo si evince con una certa chiarezza che anche i più recenti mezzi tecnici non offrono la soluzione definitiva alla questione della conservazione e non rendono inutile neppure per il futuro il decreto della Segnatura in oggetto.

6.3.5 La sicurezza

Su quattro menzioni degli strumenti tecnici più recenti, tre sono accompagnate dalla specificazione che si deve avere particolare attenzione alla sicurezza. Questo richiamo attiene sia alla produzione sia alla conservazione degli atti.

Per la produzione l'attenzione si concentra sulla inalterabilità degli atti giudiziali riprodotti su supporti informa-

tici. Anche prescindendo dal dolo, è esperienza comune la facilità con la quale uno scritto posto in un *computer* possa essere ripreso, rivisitato e corretto: lo stesso formato digitale esalta questa funzione di correggibilità e modificabilità. Tutto questo per gli atti giudiziali è particolarmente rilevante, tanto che — a mio sommosso avviso — una volta prodotto un atto giudiziale su supporto informatico dovrebbe essere — almeno per regolamento del Tribunale — posto su supporto cartaceo e conservato in questo modo per un congruo periodo di tempo — stabilito in generale nel regolamento o nei singoli casi dal Vicario giudiziale.

Per la conservazione, invece, l'attenzione è soprattutto da concentrare sulla sicurezza dalla cancellazione dei dati e dalla loro sottrazione dolosa e/o divulgazione indebita. Ciò dovrebbe portare alla previsione — nel regolamento del Tribunale — che il singolo atto giudiziale è conservato sia in un formato digitale inalterabile sia in formato cartaceo.

6.4 *In relazione all'attività giudiziaria*

Un'obiezione potrebbe attenere al pregiudizio arrecato all'amministrazione della giustizia dalla distruzione degli atti giudiziali, che potrebbe rendere impossibile l'esercizio posteriore di azioni giudiziarie.

Si deve anzitutto annotare che tra le impugnazioni solo la domanda di nuovo esame della causa può essere proposta «*quovis tempore*» (can. 1644 §1), ma questo non impedisce in perpetuo la distruzione degli atti giudiziali. Infatti: — dopo un congruo numero di anni dalla conclusione della causa, le domande di nuovo esame della causa sono di numero talmente esigue da giustificare la comparazione, che è compiuta dal decreto in oggetto, con il disagio della conservazione di una mole enorme di atti; — la sentenza, se motivata come deve essere (can. 1611), riporta elementi che possono essere decisivi per la valutazione della domanda di nuovo esame della causa;

– nonostante la *restitutio in integrum* (rimedio che pure può avere tempi di fatto prolungati di proposizione), il can. 489 §2 prevede per le cause penali, che possono intervenire su materie molto vicine a quelle *de statu personarum* (cf., per esempio, la dimissione dallo stato clericale), la distruzione piuttosto ravvicinata degli atti giudiziali per una ragione ritenuta sufficiente.

A complemento delle principali ragioni sopra addotte, si può inoltre considerare anche che:

- la pubblicazione degli atti (can. 1598) talvolta consente agli avvocati di ottenere la copia degli atti giudiziali, che, se conservati, potrebbero essere utilizzati;
- la parte interessata possiede gli atti di parte, che all'uopo potrebbero trovare utilizzazione.

Non si deve trascurare poi che la conservazione degli atti giudiziali nella condizione in cui oggi spesso si trovano (si pensi alle fotocopie degli anni Ottanta), li renderà inutilizzabili tra non molto, se già non sono inutilizzabili. D'altronde le risorse necessarie per conservare in vita ed utilizzabili questi documenti sono talmente elevate che non paiono, almeno per la maggior parte dei Tribunali, a disposizione.

Non si deve poi neppure trascurare, al riguardo, che il decreto interviene su un vuoto legislativo (lacuna) a livello universale, che potrebbe essere colmato da disposizioni della legge particolare o della consuetudine particolare più permissive (e quindi nocive) di quelle proposte nel decreto, quando la prassi in alcuni Tribunali non abbia già superato il limite dell'abuso³³.

³³ Nel novembre 1999 il Presidente dei Vescovi statunitensi riferiva che «the Rota is concerned that tribunals are not retaining records, viz., the acts and especially the sentences, of cases for an appropriate length of time». *Roman Replies 2000*, 35, n. 5. Cf. pure M. VIERA, «Records Management» (cf. nt. 9), 188; prot. n. 29694/99 VT, in cui si riferisce che gli atti sono distrutti dopo il processo.

6.5 *Decisione demandata ai Moderatori*

È parso ingiusto alla Segnatura Apostolica imporre una normativa uguale e rigida universale: troppo diverse sono le situazioni dei Tribunali sotto il profilo economico e logistico, nonché quanto a numero di cause di nullità matrimoniale. I Moderatori (ordinariamente Vescovi diocesani) hanno la sufficiente discrezione per valutare la opportunità di intervenire³⁴. Concentrarsi poi nella salvaguardia delle sentenze e dei decreti, in certi contesti, sembra l'unica possibilità di conservare utilmente qualcosa delle cause di nullità matrimoniali trattate e definite.

Non è praticabile, per i contesti per i quali è pensato il decreto generale, la selezione dagli atti giudiziali di alcuni documenti da conservare (oltre la sentenza): il personale specializzato (deve, infatti, saper discriminare tra gli atti) e il prolungarsi delle operazioni renderebbero per i Tribunali interessati realmente impraticabile, almeno economicamente, la proposta.

La decisione dei Moderatori dei Tribunali sulla distruzione degli atti è, come si è visto, eventuale, non obbligatoria. Se nelle circostanze concrete non si avverte per un Tribunale il grave incomodo della conservazione di tutti gli atti delle cause matrimoniali di nullità concluse, il Moderatore non disporrà alcunché al riguardo e gli atti continueranno ad essere conservati a tempo indefinito come si è fatto finora³⁵.

³⁴ Non è stato ritenuto necessario un intervento della Conferenza dei Vescovi, soprattutto per la necessità nel caso di una previsione legislativa che lo contempli (cf. can. 455 §1), il che avrebbe richiesto un intervento normativo più impegnativo rispetto ad un decreto esecutivo. Ciò non toglie che una singola Conferenza, se lo ritiene opportuno, chieda all'uopo un mandato pontificio (cf. can. 455 §1) oppure suggerisca una linea comune che ispiri i singoli Moderatori dei Tribunali.

³⁵ Non pare che, in assenza di determinazioni da parte del Moderatore, si possa ricorrere alle disposizioni che la Segnatura Apostolica ha dato in precedenza, per il fatto che si trattava di concessioni particolari. Cf. G. READ, «Commentary» (cf. nt. 4), 17.

Se il Moderatore ritiene di dover intervenire per ovviare ad un grave incomodo, il suo intervento assumerà opportunamente la forma di un decreto, in modo da rendere più stabilmente certi della decisione e più documentati alcuni elementi in cui si articola la stessa decisione. Questa, infatti, può decidere opportunamente alcune specificazioni che sono più adatte alla situazione locale. Si danno di seguito alcuni esempi.

6.5.1 Il termine di tempo

Esso è stabilito nel decreto della Segnatura Apostolica in vent'anni dalla conclusione delle cause: è il termine *minimo* al di sotto del quale il Moderatore non può disporre la distruzione degli atti; nulla vieta che il Moderatore, considerate le circostanze locali, possa disporre (come è auspicabile) un termine più elevato, prevedendo la distruzione degli atti delle cause terminate, per esempio, dopo trenta o quarant'anni dalla conclusione delle cause.

In forma analoga il Moderatore potrebbe stabilire un *terminus ante quem* non si procede alla distruzione degli atti: ordinariamente sarà inutile (perché non vi è grave incomodo e quindi viene meno il presupposto della decisione) procedere alla distruzione degli atti giudiziali di cause di nullità matrimoniale concluse prima degli anni Settanta del secolo scorso, data la loro esiguità di numero e il loro limitato spessore materiale³⁶.

6.5.2 La conclusione della causa

Il decreto generale usa appositamente nella parte dispositiva una terminologia generica per indicare il *terminus a quo*: «*causae de quibus saltem a viginti annis conclusae sint*»³⁷.

³⁶ Rimane, ovviamente, salva la normativa inerente agli archivi storici.

³⁷ La genericità della locuzione si desume anche dalle *variationes* che della medesima nel decreto generale sono riportate nell'arenga («*post expleta iudicia*»; «*a conclusione processus*») e nella parte motiva («*expleto nullitatis matrimonii iudicio*»).

La terminologia processuale conosce la fine dell'istanza (cf. can. 1517), la fine del giudizio e la fine del processo³⁸. La locuzione «conclusione della causa»³⁹ consente al Moderatore di specificare il *terminus a quo* secondo le prevalenti esigenze locali. Bastino due esempi.

Il Moderatore potrebbe escludere dalla distruzione alcuni tipi di cause: se, infatti, non corrisponde al disposto del decreto della Segnatura Apostolica la distruzione selettiva degli atti delle cause concluse su base personale⁴⁰, esso non impedisce che il Moderatore disponga che gli atti delle cause terminate per rinuncia o perenzione possano essere conservati per un determinato periodo maggiore⁴¹.

Il Moderatore potrebbe nella determinazione del *terminus a quo* tener conto anche della fine dell'istanza di appello oppure del raggiungimento nella singola causa della *res quasi iudicata* con una doppia conforme. Ciò implica, ovviamente, che il sistema concreto locale consenta age-

³⁸ Mentre il concetto di «fine dell'istanza» è sufficientemente chiaro dal prescritto del Codice, un po' più fluttuante appare il concetto affidato soprattutto alla dottrina di «fine del giudizio» e «fine del processo».

³⁹ Non si tratta evidentemente della «conclusio in causa» di cui al titolo VI della parte sul giudizio contenzioso nel Codice vigente (cf. pure, per esempio, can. 1518).

In alcuni canoni si utilizza chiaramente ed esplicitamente il termine causa con riferimento a più istanze, ma esso è accompagnato da una diversa terminologia: cf., per esempio, can. 1453 («*causae omnes terminentur...*»); 1461 («*in quovis stadio causae*»); 1642 §2 e 1644 («*novam eiusdem causae propositionem*»). Cf. pure art. 61 §2 *DC* in cui ricorre l'espressione «*causarum initium, progressum et finem*» (corsivo nostro).

⁴⁰ In una recente risposta la Segnatura Apostolica ha dichiarato che, anche prescindendo dalla normativa generale, la richiesta di distruzione degli atti giudiziali di una specifica causa di nullità avanzata da una parte non può non tener conto anche dell'altra parte e delle parti pubbliche (cf. SSAT, prot. n. 46043/11 VT).

⁴¹ La utilizzabilità degli atti in altre successive istanze (cf. cann. 1522 e 1525), unitamente alla mancata conclusione naturale del giudizio, può deporre in determinati contesti per l'opportunità della previsione di un termine più lungo di conservazione.

volmente e continuativamente la conoscenza al Tribunale *de quo* dell'esito di ogni causa nei gradi superiori⁴².

Conclusioni

Il decreto della Segnatura Apostolica detta norme esecutive in un ambito sinora trascurato dalla legislazione processuale universale e neppure affidato esplicitamente alla legislazione processuale particolare.

Oltre alla determinazione dei criteri fondamentali cui attenersi, fra gli effetti benefici del decreto generale si potrebbe verificare una maggiore attenzione a questo aspetto concreto dell'attività dei Tribunali, ossia il destino degli atti giudiziali, attraverso, per esempio, il regolamento del Tribunale (can. 1602 §3), i decreti di erezione dei Tribunali interdiocesani (cf. cann. 1423; 1439) o i decreti esecutivi dei Moderatori dei Tribunali, che potrebbero utilmente regolare i molteplici aspetti che riguardano gli atti giudiziali e non sono oggetto di normativa legislativa processuale canonica.

Si potrebbe, a titolo esemplificativo, considerare i seguenti aspetti, possibili oggetto di normativa peculiare, speciale o particolare.

Il primo riguarda l'archivio di destinazione degli atti giudiziali delle cause trattate in tribunali interdiocesani. Se è vero che, ordinariamente, i tribunali interdiocesani sono legati alla Curia diocesana di una sede episcopale, l'autorità ecclesiastica che vi soprintende (Moderatore) può essere estranea alla sede del tribunale (cf., per esempio, per un tribunale interdiocesano che ha competenza su un territorio di estensione nazionale, il presidente della Conferenza episcopale); l'esistenza dei tribunali interdiocesani è abbastanza precaria perché con

⁴² È nota la prassi in alcuni Paesi secondo la quale il decreto di conferma (cf. can. 1682 §2) emesso dal Tribunale di appello contiene una nota in cui si commette al Tribunale di primo grado di conservare gli atti giudiziali e di procedere a tutte le notificazioni previste dal diritto per il decreto di conferma.

più frequenza cessano, si ricostituiscono in forma diversa, si scindono, diocesi aggregano e si separano: tutto questo accentua le precarietà della conservazione e ubicazione degli atti giudiziali. In alcuni casi la prassi di tribunali interdiocesani prevede l'archiviazione degli atti della causa nazionale, il presidente della Conferenza episcopale); l'esistenza dei tribunali interdiocesani è abbastanza precaria perché con più frequenza cessano, si ricostituiscono in forma diversa, si scindono, diocesi aggregano e si separano: tutto questo accentua le precarietà della conservazione e ubicazione degli atti giudiziali. In alcuni casi la prassi di tribunali interdiocesani prevede l'archiviazione degli atti della causa nell'archivio diocesano della diocesi di provenienza della causa, ispirandosi in tal modo almeno indirettamente all'art. 23 §2 DC.

Il secondo riguarda l'archivio interessato nel caso di mutamento di sede di un tribunale, soprattutto interdiocesano.

Il terzo attiene all'appartenenza degli atti di primo grado (o comunque del grado precedente), trasmessi a norma di diritto al Tribunale superiore, agli atti del giudizio di secondo grado (o comunque di ulteriore grado), soprattutto nel caso di conferma *ex can.* 1682 §2. Se la risposta fosse affermativa è evidente che la portata del decreto generale della Segnatura Apostolica nonché delle decisioni che il Moderatore prendesse in forza del medesimo, sarebbero più prudenti, perché gli atti di primo grado distrutti *ad normam iuris*, potrebbero verosimilmente essere rinvenuti (almeno per alcuni anni in più) nel Tribunale di secondo o superiore grado. Ma il quesito non è di facile soluzione. A mio modesto avviso, gli atti del giudizio di primo grado trasmessi al Tribunale di secondo grado e ricevuti dal medesimo e non legittimamente ritrasferiti ad altro Tribunale (cf. art. 283 §3 DC; cf. pure la prassi citata nella nota precedente), costituiscono a tutti gli effetti atti del Tribunale di secondo grado e presso questo Tribunale devono essere conservati dopo il giudizio. La natura del giudizio di appello, anche nel caso del c.d. *processus brevior*, nonché la chiara distinzione di ogni giudizio in vista dell'ot-

tenimento della doppia conforme, inducono a ritenere corretta l'opinione avanzata.

Il quarto riguarda l'ordinamento dell'archivio del tribunale in modo tale che il metodo di archiviazione favorisca l'individuazione immediata e senza errori delle cause concluse da un certo periodo. Se, infatti, l'archiviazione avviene secondo l'ordine di protocollo si possono avere inconvenienti notevoli, tra i quali il continuo e fastidioso ridimensionamento degli spazi in ragione del volume degli atti delle cause che si devono inserire perché concluse. Per quanto riguarda il nostro fine, si avrebbe nel caso una notevole difficoltà ad individuare le cause secondo l'ordine di conclusione. Per questo fine (ma non solo) sarebbe utile l'archiviazione secondo la data di conclusione della causa, compilando poi in cancelleria una elementare *clavis* di corrispondenza tra numero di protocollo progressivo di ingresso delle cause e numero di protocollo di archiviazione degli atti delle cause.

G. PAOLO MONTINI